

mazione e gestione dell'attività venatoria ed alla Ripartizione faunistico-venatoria di Palermo.

Art. 4

La presente autorizzazione ha la durata di anni tre ed è rinnovabile.

Palermo, 19 aprile 2011.

BARRESI

(2011.17.1351)121

ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 28 aprile 2011.

Modifica dell'allegato A del decreto 15 giugno 2009, concernente approvazione dell'articolazione in 12 e 16 ore delle ambulanze del servizio di emergenza sanitaria regionale S.U.E.S. 118.

L'ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il decreto legislativo n. 502/92, come modificato dal decreto legislativo n. 517/93 e, successivamente, ulteriormente modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 229/99;

Visto il D.P.R. 27 marzo 1992, con il quale sono state emanate le direttive di indirizzo e coordinamento per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria ed emergenza mediante il numero unico telefonico "118";

Viste le nuove linee guida sul funzionamento del servizio di urgenza-emergenza sanitaria regionale S.U.E.S. 118, approvate con decreto n. 481 del 25 marzo 2009 e sue modifiche e integrazioni;

Visto il decreto n. 1149 del 15 giugno 2009, con il quale si è provveduto all'articolazione delle ambulanze/postazioni del SUES 118, in h12 ed in h16, indicate nell'allegato "A" del medesimo decreto;

Visto l'atto costitutivo della "Sicilia Emergenza-Urgenza Sanitaria Società consortile per azioni", con sede legale in piazza Ottavio Ziino n. 24, cap. 90145 Palermo, cod. fisc. 05871320825, interamente partecipata dalla Regione siciliana e dalle Aziende del servizio sanitario regionale;

Vista la "Convenzione quadro", sottoscritta in data 22 settembre 2010, tra questo dipartimento regionale per la pianificazione strategica e la SEUS SCpa, per la regolamentazione dei rapporti afferenti l'espletamento del servizio di emergenza urgenza sanitaria 118 - con vigenza triennale - per il periodo dall'1 luglio 2010 al 30 giugno 2013, approvata, in via amministrativa con il decreto n. 2603 del 26 ottobre 2010;

Visti, in particolare, gli allegati "A" e "B" alla Convenzione quadro, denominati rispettivamente "prospetto riepilogativo di quantità, tipologia ed operatività dei mezzi di soccorso 118 distinti per bacino" e "Prospetto analitico delle postazioni", in cui è individuata l'operatività di complessive n. 256 ambulanze/postazioni;

Atteso che all'art. 5, punto 7, della Convenzione quadro, è previsto che a partire dall'1 gennaio 2011, in coerenza con il modello organizzativo previsto a regime, verrà attivato un programma di fase II, per cui le parti verificheranno la possibilità che la società consortile SEUS SCpa metta a disposizione del servizio di emergenza urgenza 118, n. 251 ambulanze/postazioni, riducendo, quindi, di n. 5 le ambulanze/postazioni, così come previsto, tra l'altro,

nel "Documento di riordino del servizio di emergenza urgenza 118", nonché nel "Piano industriale" della medesima SEUS;

Visto il "Programma operativo 2010/2012 per la prosecuzione del Piano di contenimento e riqualificazione del sistema sanitario regionale 2007/2009, richiesta ai sensi dell'art. 11 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122", con cui, fra l'altro, è prevista, per l'anno 2011 una riduzione delle postazioni, in modo tale che da n. 256, diventano n. 251;

Ritenuto che, al fine di dare attuazione, per l'anno 2011, alla previsione di riduzione di n. 5 ambulanze/postazioni, nelle more della definizione della totale riduzione, già si sono individuate da sopprimere le postazioni di Nesima (prov. CT) - Castanea (prov. di ME) entrambe di tipologia MSB - h12 diurna, con equipaggio formato da n. 2 autisti soccorritori per turno;

Vista la nota prot. n. 11647 del 3 febbraio 2011, con la quale si è data disposizione della trasformazione della operatività della postazione di "Palazzo Adriano" da h12 ad h24, in considerazione della maggiore attività di supporto al P.T.E., in loco attivato da h12 ad h24, giusta delibera aziendale;

Vista la nota prot. n. 30252 del 31 marzo 2011, con la quale si è data disposizione di aumentare di un mese, a decorrere dall'1 maggio 2011, l'operatività in h24 della postazione di S. Leone (già operativa in h24 per il periodo dall'1 giugno al 30 settembre), ed operativa in h12 per il rimanente periodo;

Ritenuto, pertanto, di dovere apportare le modifiche alla tabella "A" allegata al decreto n. 1149 del 15 giugno 2009, individuando la soppressione delle postazioni di Nesima e Castanea;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono richiamate, sono approvate le modifiche ed integrazioni dell'allegato "A" del decreto n. 1149 del 15 giugno 2009, così come stabilito nei seguenti articoli.

Art. 2

Sono soppresse n. 2 ambulanze/postazione allocate a Nesima (prov. di CT) - Castanea (prov. di ME).

Art. 3

È modificata l'operatività della postazione di "Palazzo Adriano" (prov. di PA) che da h12 diurna si trasforma in operatività h24, giusta disposizione prot. n. 11647 del 3 febbraio 2011.

Art. 4

È modificata l'operatività della postazione di "San Leone" (prov. di AG) che da h12 diurna si trasforma per il periodo dall'1 maggio al 30 settembre in operatività h24, giusta disposizione prot. n. 30252 del 31 marzo 2011.

Art. 5

È fatto obbligo ai direttori generali delle aziende sede di centrale operativa 118, ai direttori delle CC.OO. del SUES 118 ed alla SEUS SCpa di porre in essere le azioni opportune e vigilare sulla corretta applicazione di quanto stabilito ed introdotto con il presente decreto, che supera ed integra le precedenti disposizioni in materia.

Il presente decreto viene trasmesso alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana per la pubblicazione.

Palermo, 28 aprile 2011.

RUSSO

(2011.18.1414)102

DECRETO 6 maggio 2011.

Integrazioni e modifiche al decreto 30 aprile 2010, concernente direttive relative alle cure termali.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
PER LE ATTIVITÀ SANITARIE
E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 833 del 23 dicembre 1978;
Vista la legge n. 323 del 24 ottobre 2000;
Visto il decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il R.D. n. 1924 del 28 settembre 1919;

Visto il D.M. 20 gennaio 1927;

Visto il D.C.G. n. 1858 del 7 novembre 1939;

Visto il decreto legislativo n. 105 del 25 gennaio 1992, recante disposizioni per l'attuazione della direttiva n. 80/777/CEE;

Visto il D.M. n. 542 del 12 novembre 1992 "Regolamento recante i criteri di valutazione delle caratteristiche delle acque minerali naturali" e successive modifiche ed integrazioni (D.M.S. 31 maggio 2001 e D.M.S. 29 dicembre 2003);

Vista la circolare ministeriale n. 19 del 12 maggio 1993;

Vista la circolare del Ministero della sanità n. 5 del 5 febbraio 1979 - "Trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative concernenti le acque minerali e gli stabilimenti termali";

Vista la legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009 "Norme per il riordino del servizio sanitario regionale";

Visto il D.P.Reg. n. 131 del 29 aprile 2009, relativo alla riorganizzazione delle strutture intermedie dei dipartimenti dell'Assessorato della sanità;

Visto il decreto n. 1765 del 31 agosto 2009 con il quale sono state rese operative le aziende del servizio sanitario regionale, istituite con l'art. 8 della legge regionale n. 5/2009;

Visto quanto richiamato nell'allegato 1 sub a) dell'accordo per l'erogazione delle prestazioni termali per il biennio 2003-2004;

Visto il provvedimento della Conferenza Stato-Regioni-Provincie autonome di Trento e Bolzano del 13 gennaio 2005, suddiviso in due parti rispettivamente pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 28/2005 e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 29/2005, in materia di prevenzione della legionellosi;

Visto quanto disposto nella circolare n. 61 del 9 agosto 1976 e successivi aggiornamenti ed integrazioni in materia di analisi delle acque termo-minerali naturali;

Vista la nota del 10 febbraio 1989 prot. n. 113.4.0032 dell'Assessore regionale per la sanità in cui venivano ricordate le norme relative alla conduzione e alla periodicità dei prelievi per le analisi di routine delle acque in uso negli stabilimenti termali;

Visti l'art. 4 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, la circolare n. 3 prot. n. 19291 del 30 dicembre 2003 e la

circolare n. 1 del 28 febbraio 2007 dell'Assessorato regionale del bilancio, nei quali vengono sancite l'obbligatorietà e le modalità di corresponsione delle tasse di concessione governativa anche da parte delle strutture termali;

Ritenuto necessario apportare integrazioni e parziali modifiche al decreto n. 1186/10 del 30 aprile 2010 - Direttive relative alle cure termali;

Decreta:

Capo 1

Erogazione delle cure termali

1. Le cure termali sono erogate negli stabilimenti delle aziende termali che:

- risultano in regola con l'atto di concessione mineraria o di subconcessione o con altro titolo giuridicamente valido per lo sfruttamento delle acque minerali utilizzate;
- utilizzano, per finalità terapeutiche, acque minerali e termali, nonché fanghi, sia naturali sia artificialmente preparati, muffe e simili, vapori e nebulizzazioni, stufe naturali e artificiali, qualora le proprietà terapeutiche delle stesse acque siano state riconosciute ai sensi del combinato disposto degli articoli 6, lettera t), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e 119, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
- sono in possesso dell'autorizzazione regionale, rilasciata ai sensi dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
- rispondono ai requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi definiti ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

2. Gli stabilimenti termali che erogano prestazioni e trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi cutanei presenti (centro benessere) devono utilizzare appositi e distinti locali, facilmente individuabili rispetto a quelli utilizzati per le cure termali; le predette attività devono essere debitamente autorizzate da parte delle istituzioni territorialmente competenti e comunicate dettagliatamente al dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico (a seguire DASOE).

3. Le cure termali possono essere erogate a carico del servizio sanitario regionale, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4 della legge n. 323/2000, negli stabilimenti delle aziende termali accreditate, ai sensi dell'articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229.

4. L'esercizio dell'attività termale, in virtù dell'autorizzazione sanitaria di cui all'articolo 1 lettera c), la cui validità non ha scadenza, sarà sottoposto annualmente a verifica da parte dell'organo di controllo regionale, mediante sopralluogo diretto da parte dello stesso, o di altra struttura all'uopo delegata, ovvero mediante autocertificazione (dichiarazione di nulla mutato), secondo le modalità previste dalla legge, al fine di assicurare il rispetto delle seguenti condizioni:

- le aziende termali devono essere in regola con tutte le norme anti-inquinamento ed in particolare con quelle che riguardano lo smaltimento dei rifiuti